

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 120
approvata il 15 maggio 2014

DETERMINAZIONE: VARIANTE PARZIALE N. 288 - ZUT AMBITO 2.6 "LAGHETTI FALCHERA" - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

La Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro – Direzione Urbanistica – Servizio Strategie Urbane ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i., riguardante un’area libera delimitata a nord dalla Tangenziale, ad est dal Comune di Settimo Torinese, a sud dall'Autostrada Torino – Milano e ad ovest dal Villaggio Falchera, ubicata nella Circostrizione Amministrativa n. 6 e denominata Laghetti Falchera.

Il PRG vigente classifica l’area quale ZUT – Zone Urbane di Trasformazione, Ambito 2.6 “LAGHETTI FALCHERA”, assoggettandola agli specifici disposti della relativa scheda normativa e ai disposti di carattere generale afferenti le Zone Urbane di Trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle N.U.E.A. di PRG.

La variante prevede la ridefinizione del mix di funzioni insediabili nell’area in rapporto e nel rispetto del contesto urbano circostante e, di conseguenza, di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alla scheda normativa “2.6 LAGHETTI FALCHERA”:

- inserimento di una quota minima di SLP a destinazione residenziale nella misura di 7000 mq, per la realizzazione di un programma di Housing Sociale;
- introduzione di un valore minimo di edilizia residenziale convenzionata pari al 25% della SLP totale;
- limite massimo del 35% per la quota di edilizia residenziale privata;
- variazione della quota di destinazione ad ASPI dalla misura minima del 15%, fino ad un massimo del 50% della SLP totale;
- eliminazione del limite massimo del 50% della SLP destinata ad ASPI per la realizzazione di attività commerciali.

Atteso che:

- ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 e 17/2013, le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 devono essere sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- ai sensi dell'art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di pianificazione in essa normati, l'Autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98, individuato con Deliberazione della Giunta Comunale 11 dicembre 2001 (mecc. 0111112/06), successivamente integrata con la deliberazione 12 marzo 2002 (mecc. 0201468/021) e con la deliberazione del 23 luglio 2002 (mecc. 0205652/021);
- l'Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:
 - individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
 - attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. n. 4611 del 23.09.2013, del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, è stata inviata la relazione di verifica di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura di VAS: all'ARPA; alla Provincia di Torino Servizio V.I.A.; all'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio; al Sindaco del Comune di Borgaro Torinese; al Sindaco del Comune di Settimo Torinese; ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A. (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale dell'11 dicembre 2001 -mecc. 0111112/06-, e successive modifiche ed integrazioni -deliberazione del 12 marzo 2002 -mecc. 0201468/021- e deliberazione del 23 luglio 2002 -mecc. 0205652/021); individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi del combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla LR 56/77 e s.m.i., dalla LR 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Dell'avvio del procedimento è stata inoltre data notizia mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml.

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 96233 del 23 ottobre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5774 del 28/10/2013) e successiva integrazione prot. n. 100326 del 6 novembre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7749 del 24/12/2013) che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e Allegato 2), ha espresso il proprio parere concludendo:

“A causa delle carenze documentali sopra elencate non si hanno al momento elementi valutativi per esprimersi per l'esclusione dalla procedura di VAS e pertanto si ritiene che la Variante in esame debba essere assoggettata alla successiva fase di Valutazione.”

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 00176303/2013/LB6 Tit. 10.4.2 del 22 ottobre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5771 del 28/10/2013) che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3), ha espresso il proprio parere concludendo:

“In conclusione in merito alla presente variante, risultano necessari maggiori approfondimenti sugli aspetti ambientali sopra elencati, in assenza dei quali si ritiene che la variante debba essere assoggettata alla successiva fase di Valutazione Ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e smi.”;

I seguenti componenti dell'Organo Tecnico comunale V.I.A. hanno espresso il proprio parere di seguito riassunto.

La Direzione Infrastrutture e Mobilità-Servizio Suolo e Parcheggi, con nota prot. n. 20757 del 2 ottobre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5155 del 09/10/2013) che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4), ha espresso il proprio seguente parere:

“In merito alle procedure di Vas di cui in oggetto si segnala che il Servizio suolo e parcheggi esprime parere favorevole.”;

La Direzione Infrastrutture e Mobilità-Servizio Mobilità, con nota prot. n. 23395 del 31 ottobre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6134 dell'8/11/2013) che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 5), ha espresso il proprio parere concentrando la propria attenzione esclusivamente su questioni inerenti la viabilità.

I Servizi appartenenti all'organico di questa Direzione, hanno espresso i seguenti contributi espressi:

- con nota prot. 5284 del 14 ottobre 2013, che si allega alla presente determinazione

per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 6), ha espresso il proprio seguente parere:

“In merito alla verifica di assoggettabilità al processo di VAS della variante in oggetto, la Direzione scrivente ritiene, per quanto di competenza, che non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale.” segnalando e richiedendo attenzioni da porre in fase di attuazione degli interventi previsti;

- con nota prot. 5722 del 28 ottobre 2013, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 7), ha espresso il proprio parere in merito alla documentazione acustica.

Alla luce dei soprarichiamati pareri, al fine di avviare il consulto prescritto dal comma 4 dell'art. 12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono stati trasmessi i soprarichiamati pareri all'Autorità procedente rappresentando anche che, in assenza di ulteriori pareri resi da ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale di Torino - Attività di produzione e Provincia di Torino - Servizio V.I.A. sulla scorta degli approfondimenti richiesti, ad avviso dell'Autorità competente il procedimento non avrebbe potuto concludersi diversamente dall'assoggettamento della variante alle successive fasi di valutazione del processo di VAS.

Con nota, prot. n. 7003 del 03.12.2013, del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, è stata inviata è stato trasmesso ad ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale di Torino - Attività di produzione e Provincia di Torino - Servizio V.I.A. il documento predisposto ad integrazione del Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, unitamente alla richiesta di fornire un ulteriore contributo integrativo.

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 2052 del 13 gennaio 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 338 del 17/01/2014) che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 8), precisando *“che, nella formulazione delle osservazioni, la scrivente Agenzia non può esimersi dal considerare il complesso degli interventi, non può valutare esclusivamente le modifiche apportate dalla variante”* segnalando, in linea generale, che *“Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità, che si intende perseguire, permane comunque la carenza documentale e non si hanno sufficienti elementi che consentano di verificarne l'attuazione.”*, elencava puntualmente le carenze documentali che non permettevano l'espressione del proprio giudizio di sostenibilità ambientale della variante.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 02252/2014/LB6 Tit. 10.4.2 dell'8 gennaio 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 154 del 10/01/2014) che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 9),

evidenziando la parziale risposta del documento integrativo ai contenuti richiesti con la precedente nota del 22/10/2013 prot. 176303, evidenziava che alcuni impatti necessitavano di un maggiore approfondimento e l'inserimento di disposizioni di carattere normativo, per garantirne un corretto inserimento urbano, ambientale e paesaggistico delle scelte operate.

Al fine di riavviare il consulto prescritto dal comma 4 dell'art. 12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i soprarichiamati pareri integrativi sono stati trasmessi all'Autorità procedente (il 13 gennaio 2014, il parere ARPA; il 15 gennaio 2014, il parere Provincia) che rispondeva (il 2 aprile 2014 e il 14 aprile 2014) esprimendosi positivamente circa l'assoggettamento della variante alle successive fasi di valutazione del processo di VAS.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- sentito, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Strategie Urbane nella propria funzione di Autorità procedente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da assoggettare alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS al fine di accertare la compatibilità ambientale delle previsioni della variante e di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce la VAS, all'articolo 5, quale *“il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio”* e prescrive, all'articolo 13, che *“Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.”*.

Pertanto, le successive fasi del processo dovrebbero principiarsi dalla consultazione sul rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale; fase che nel linguaggio tecnico viene descritta con il termine “*scoping*”.

Relativamente alla fase di *scoping*:

- considerato, e fatto considerare, che i contributi formulati nel presente procedimento, e riportati in allegato (Allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), dai soggetti competenti in materia ambientale e dai componenti l’Organo Tecnico comunale contengono già indicazioni circa le integrazioni, e quindi i temi, che si tengono dovere essere approfonditi;
- richiamata la procedura di VAS svolta nell’anno 2010 con riferimento al progetto di STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO “Z.U.T. LAGHETTI FALCHERA” (SUE) relativo al medesimo ambito di PRG sottoposto alle medesime previsioni urbanistiche, fatte salve le modifiche ed integrazioni apportate con la variante in oggetto, che aveva visto la conclusione della fase di *scoping*, a seguito dell’acquisizione dei contributi significativi di ARPA (Allegato 10) e Provincia di Torino (Allegato 11) che vengono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
(è da precisare che, considerata la differenza tra proprietà promotrice del SUE e la proprietà richiedente la variante in oggetto e per quanto appurato dagli atti del presente procedimento, la procedura di VAS del SUE è da ritenersi abbandonata per implicita richiesta dell’attuale proprietà delle aree);
- ritenuto che la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale possa ritenersi compiutamente espressa se elaborata con riferimento ai contributi formulati nel presente procedimento dai soggetti competenti in materia ambientale e dai componenti l’Organo Tecnico comunale e con riferimento ai pareri significativi acquisiti nel procedimento di *scoping* relativo SUE sopra richiamato;
- richiamato l’articolo 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il quale dispone che la VAS viene effettuata tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni;
- richiamato l’articolo 1 della L. 142/90 e s.m.i., il quale prescrive che non è possibile aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, che oggettivamente qui non si rintracciano;
- richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 recante “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.”, la quale, al paragrafo “LA VERIFICA PREVENTIVA” dell’Allegato I – PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI PER L’APPLICAZIONE DELLE

PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA prescrive che “*Qualora venga stabilita la necessità di sottoporre il piano o programma a valutazione ambientale il provvedimento di verifica potrà già contenere indicazioni circa i contenuti delle analisi e valutazioni ambientali da effettuare oltre che precisazioni circa le modalità di informazione ritenute opportune in relazione al caso specifico, eventualmente concordate nella conferenza di servizi convocata per la verifica.*”;

si ritiene

- di integrare la sopraesposta disposizione di assoggettare la variante in oggetto alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS con le indicazioni circa i contenuti delle analisi e valutazioni ambientali da effettuare, ovvero, secondo la dizione del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
- e che, pertanto, tale fase di scoping possa considerarsi svolta con la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale formulata con il richiamo ai contributi forniti, nel presente procedimento e nel procedimento relativo al SUE sopra richiamato, dai soggetti competenti in materia ambientale e dai componenti l’Organo Tecnico comunale, fatti propri da questa Autorità competente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti:

l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l’art. 74 dello Statuto della Città;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. visto il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;
visti i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
sentito, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Strategie Urbane nella propria funzione di Autorità procedente;
di assoggettare, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante Parziale N. 288 - ZUT Ambito 2.6 "Laghetti Falchera" alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS al fine di accertare la compatibilità ambientale delle previsioni della variante e di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile;
2. di allegare al presente provvedimento i contributi formulati dai soggetti competenti in materia ambientale e dai componenti l'Organo Tecnico comunale (Allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), come meglio descritti nella precedente parte narrativa;
3. di acquisire agli atti del presente procedimento, e di allegare al presente provvedimento, i contributi significativi espressi da ARPA e Provincia (Allegati nn. 10 e 11) nell'ambito della fase di scoping del processo di VAS relativo allo STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO "Z.U.T. LAGHETTI FALCHERA", come meglio descritti nella precedente parte narrativa;
4. di indicare che i contenuti delle analisi e valutazioni ambientali da effettuare (ovvero, che la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, secondo la dizione del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sono quelli indicati nei contributi forniti, nel presente procedimento e nel procedimento relativo al SUE sopra richiamato, dai soggetti competenti in materia ambientale e dai componenti l'Organo Tecnico comunale, fatti propri da questa Autorità competente; più specificatamente:
 - a) i seguenti contributi al procedimento relativo al SUE:
 - contributo ARPA (Allegato 10), con particolare riferimento al paragrafo "*Definizione dei contenuti da includere nel Rapporto Ambientale*";
 - contributo Provincia di Torino (Allegato 11), con particolare riferimento al paragrafo "*INDICAZIONI PER LA STESURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE*";
 - a) i seguenti contributi al presente procedimento
 - contributo ARPA (Allegato 1), con particolare riferimento al paragrafo "*Relazione*";
 - contributo ARPA (Allegato 2);

- contributo Provincia di Torino (Allegato 3), con particolare riferimento al paragrafo “*Parere*”;
 - contributo Servizio Mobilità (Allegato 5);
 - contributo Direzione Ambiente (Allegato 6);
 - contributo Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (Allegato 7);
 - contributo ARPA (Allegato 8);
 - contributo Provincia di Torino (Allegato 9).
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 6. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml;
 7. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Torino, 15 maggio 2014

Il Dirigente
Dell’Area Ambiente
Dr. Enrico Bayma